

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ACCIARINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Palio di Siena causa ormai l'uccisione di quasi due cavalli all'anno;

così è successo anche nelle ultime due edizioni del 1996;

secondo notizie di stampa, tutti gli esposti e le denunce presentati da singoli cittadini ed associazioni per la protezione degli animali sono stati archiviati —:

quante e quali siano state le richieste di aperture di procedimento giudiziario su presunti maltrattamenti ed uccisioni dei cavalli;

quante siano state le archiviazioni e con quali motivazioni. (4-09094)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso l'Autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.*

Presso la Procura della Repubblica di Siena dal 1990 ad oggi sono stati iscritti 45 procedimenti per il reato di cui all'articolo 727 c.p. in relazione a presunti maltrattamenti ed uccisioni di cavalli nel corso del Palio di Siena.

Alcuni di essi si trovano ancora nella fase delle indagini preliminari. Altri sono stati riuniti e definiti con decreto di archiviazione o sentenza assolutoria. L'orientamento giurisprudenziale dell'Autorità Giudiziaria di merito è espresso in un decreto di archiviazione (n. 6083/90) in data 6 aprile 1993 del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Siena che aveva definito alcuni procedimenti penali riguardanti presunti maltrattamenti e uccisioni di cavalli. Si legge tra l'altro in tale decreto: « le corse di prova e la corsa del Palio, non sono configurabili nelle fasi preparatorie e in quella conclusiva della gara

quali tipi di condotta alternativamente descritti dal legislatore nel primo comma dell'articolo 727 del codice penale sotto le specie dell'incrudelimento e delle torture, che presuppongono (in particolare la prima) la volontà dolosa di infliggere ad un animale gravi sofferenze soltanto a sfogo di brutalità o per ira sfrenata, oppure di sottoporlo senza necessità a tormenti, inflitti con sevizia brutale e disumana.

Ed infatti simili comportamenti non corrispondono alle finalità del Palio, che costituisce una solenne celebrazione cittadina, e sono antitetici allo spirito che anima il Palio, al quale l'articolo 8 del Regolamento "(Regolamento comunale per il Palio approvato con delibera consiliare del 2.2.1949 e succ. modif.)" assegna anche una specifica valenza normativa.

Si deve, per altro, accertare se durante le corse di prova e la corsa del Palio i cavalli che vi partecipano patiscano sofferenze non necessarie, non prodotte da comportamenti intenzionalmente volti ad incrudelire contro di essi o a sottoporli a tormenti, ma imputabili ad incuria, a trascuratezza o a negligenza, sintomatiche di colpevole indifferenza per i patimenti degli animali e, comunque, inquadrabili nell'ambito degli altri tipi di condotta previsti e puniti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 727 del codice penale ».

In una successiva decisione, definendo il procedimento 6115/93 a cui erano stati riuniti numerosi altri reati da denunce di singoli cittadini e associazioni il G.I.P. presso la Pretura Circondariale di Siena ha poi escluso la sussistenza del reato di cui all'articolo 727 c.p. nel caso di Palio del 2.7.1993, a seguito di articolata indagine preliminare del P.M. nell'ambito della quale attraverso una consulenza tecnica era stato appurato che tutti i cavalli selezionati per la Corsa al Campo erano idonei per sanità fisica, caratteristiche morfo strutturali, età, tipo e assiduità di allenamento, comportamento durante le prove.

Naturalmente, lo scrivente non ha la veste istituzionale per esprimere valutazioni sul merito delle decisioni in questione, nelle quali sono passate in disamina in modo

articolato le questioni su cui si è sviluppato il dibattito sulla corsa al Campo.

Al giugno 1997 risultavano pendenti 22 procedimenti (di cui tre riuniti al n. 4364/96) in fase di indagini preliminari presso la Procura della Repubblica della Pretura circondariale di Siena.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

ALBORGHETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la Telecom svolte un servizio pubblico a favore dell'utente nella vendita delle schede telefoniche;

in Italia, la Telecom ha il monopolio del servizio telefonico e sta sempre più investendo nell'installazione di cabine telefoniche con accesso tramite scheda;

in nessun altro Paese europeo esistono le tessere con la data di scadenza riportata sulla scheda telefonica —:

se esista uno sportello atto al ricambio delle schede telefoniche in scadenza o scadute e se si intenda pubblicizzare tale sportello o servizio da rendere all'utente;

se non intenda sollecitare i vertici della Telecom a cambiare atteggiamento nei confronti del consumatore al fine di rispettare le vigenti normative dell'Unione europea;

se non si intenda assumere iniziative perché siano eventualmente adottati provvedimenti disciplinari nei confronti dei funzionari che hanno permesso l'emissione delle tessere con la data di scadenza;

se non intenda risarcire del danno subito, rimborsando o cambiando le tessere a tutti gli utenti che presentino, entro termini da definire con Telecom, le tessere scadute. (4-05906)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la concessionaria Telecom — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V.

on.le nell'atto parlamentare in esame — ha precisato che tutti gli apparecchi telefonici a scheda accettano oltre alla carta di credito telefonica anche le schede telefoniche prepagate e, in alcuni specifici casi — quali stazioni, aeroporti e alberghi — anche le carte di credito commerciali.

In particolare, ha proseguito la medesima concessionaria, su una consistenza complessiva di apparecchi telefonici a disposizione del pubblico pari a 384.300 impianti in tutto il territorio nazionale, solo n. 58.800 (ovvero il 15,3%) sono abilitati al pagamento esclusivamente tramite carte di credito o schede prepagate.

Ciò premesso, si significa che le schede telefoniche hanno attualmente una validità media di due anni e mezzo; tale validità è determinata dalla capacità tecnica di mantenimento del segnale magnetico impresso sulla banda della scheda, in quanto oltre tale periodo non è tecnicamente possibile garantire la lettura del livello minimo del segnale che consente una corretta accettazione della scheda stessa.

D'altra parte, i tempi di distribuzione e la vendita, consentita fino a sei mesi prima della data di scadenza, nonché il periodo di validità della scheda, sono tali da lasciare al cliente ampi margini temporali di utilizzo.

Tuttavia, allo scopo di venire incontro alle esigenze dell'utenza, la concessionaria ha in corso di studio le modalità operative che consentiranno alla clientela di ottenere il rimborso o la sostituzione della scheda telefonica scaduta sia presso ogni filiale, sia presso il corrispondente negozio sociale.

A completamento di informazione si evidenzia che l'utilizzo delle schede telefoniche risulta particolarmente comodo e gradito alla clientela ed, inoltre, ha permesso alla ripetuta Telecom di limitare i continui atti vandalici perpetrati su telefoni a disposizione del pubblico, con conseguente maggiore disponibilità operativa degli apparecchi stessi.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

BORGHEZIO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in provincia di Brescia si è creata una situazione di grave disagio che coinvolge circa trecento famiglie le quali, avendo avviato l'acquisto della prima casa (a Collebeato, Roncadelle, Capriano del Colle, Padenghe e Desenzano) con imprese controllate dall'ingegner Severino Belleri, ora si trovano coinvolte nel clamoroso fallimento di tutte e sette le aziende del gruppo;

la vicenda vede coinvolti uomini d'affari ed amministratori locali molto noti e già protagonisti, in altre occasioni, delle cronache giudiziarie bresciane;

a seguito dei fallimenti Belleri (verificatisi nel 1993), l'intera questione è finita nelle mani del curatore fallimentare, Pier Franco Aiardi;

tale curatore è stato informato in maniera documentata già nel 1993 circa presunti reati di evasione fiscale che il Belleri avrebbe commesso e in merito al fatto che moltissimi acquirenti non hanno mai ottenuto la fattura relativa ai versamenti effettuati;

a quanto consta all'interrogante, tale curatore non ha mai ritenuto di dover informare il giudice delegato dei fatti che gli sono stati segnalati, anche in vista del possibile esercizio dell'azione penale, né si è preoccupato di valutare le conseguenze per l'erario del comportamento tenuto dagli amministratori di tale gruppo nella gestione delle imprese;

tale comportamento del curatore fallimentare, che non ha esaminato in maniera analitica le posizioni contabili delle varie società del gruppo, sta arrecando danni enormi — di natura economica e non solo — alle trecento famiglie coinvolte nei fallimenti Belleri;

presso il tribunale di Brescia sono stati presentati quattro esposti ed una denuncia su iniziativa di cittadini che, a vario titolo, sono stati coinvolti dalle attività

immobiliari di Belleri; gli esposti e la denuncia, in cui si fa riferimento ad irregolarità di varia natura (fiscale, amministrativa, urbanistica, anche inerenti alla « legge Martelli » sull'emigrazione), a tutt'oggi non hanno dato alcuna soddisfazione a chi ha richiesto l'intervento dei magistrati, dato che tre dei quattro esposti sono già stati archiviati mentre per il quarto esposto e per la denuncia — questa presentata nell'aprile del 1993 — si ignora se le indagini siano ancora in corso;

l'intera documentazione di cui sopra è stata fatta pervenire anche alla Guardia di finanza di Milano e di Brescia e, in seguito alle indagini condotte dalla Guardia di finanza nel novembre 1996, il Belleri ha patteggiato la condanna inflittagli per bancarotta fraudolenta e falso in bilancio;

tra le molte stranezze ed irregolarità, tutte provate documentalmente, riscontrabili nell'operato di Belleri e di altri protagonisti di questa vicenda — e tra essi anche di pubblici amministratori e funzionari — ve ne sono alcune facilmente riscontrabili, anche senza sviluppare analisi urbanistiche o contabili di natura complessa, fuori luogo nella presente interrogazione;

a Capriano del Colle, dove era sindaco Santo Possi, il 28 febbraio 1985 viene approvato il piano di lottizzazione « La Longarola » con una deliberazione cui è allegata una relazione illustrativa, anch'essa protocollata il 28 febbraio 1985, ma datata 20 giugno 1985; insomma, si allega a febbraio un documento che viene redatto soltanto a giugno; come se non bastasse, lo stesso 28 febbraio 1985 presso il comune di Capriano del Colle viene protocollato, sempre in merito a questa vicenda, un nulla osta della provincia di Brescia datato 26 giugno 1985, e quindi concesso circa quattro mesi dopo essere stato protocollato; a Collebeato, il consorzio Cerepii, gestito dal Belleri, sottoponeva agli acquirenti una tipologia di progetto con « ville a schiera » di dimensioni modeste e concezione economica del costo di 140 milioni di lire mentre, in fase esecutiva, venivano realiz-

zate « ville trifamiliari », dal costo decisamente superiore rispetto al preventivo originario, ciò che ha portato gli acquirenti a trovarsi in una situazione debitoria assolutamente imprevista e li ha costretti a pagare cifre ingenti;

in data 6 febbraio 1987, il consiglio comunale di Collebeato ha deliberato, all'unanimità l'approvazione della cessione, al prezzo di lire 32.500 al metro quadrato di alcune aree: ventimila metri quadrati circa al consorzio Cerep, amministrato da Belleri, e ventimila metri quadrati circa alla società immobiliare « La Pendolina » società a responsabilità limitata, il cui presidente è l'ingegner Riccardo Pisa; ma l'area acquisita dalla società immobiliare « La Pendolina » viene tuttavia ceduta nell'arco di pochi mesi ad un prezzo notevolmente superiore, come attesta il fatto che, in alcuni atti di compravendita, risulta essere di lire 99.200 al metro quadro; va aggiunto che — nonostante ripetute richieste da parte di cittadini — il comune di Collebeato, a tutt'oggi, non ha messo a disposizione copia della concessione, oltre che alcuni elaborati grafici e la convenzione urbanistica, così che rimane difficile definire con precisione la situazione, mentre appare comunque evidente che in questa vicenda vi sono aspetti poco chiari e pesanti sospetti di violazioni della legge;

a Roncadelle, nei lavori di recupero della Cascina San Bernardino, condotti da un'impresa del Belleri, sono stati compiuti vari e gravissimi abusi urbanistici con aperte violazioni delle convenzioni stipulate; tali abusi sono stati riconosciuti anche dall'assessore all'edilizia privata del comune di Roncadelle, Angiolina Spagnoli, a cui l'ingegner Priuli ha fatto pervenire un'analisi dettagliata dell'ufficio tecnico, datata 26 maggio 1993; a ciò non ha peraltro fatto seguito alcuna iniziativa giudiziaria; a seguito di una serie di esposti firmati — tra gli altri — da Alberto Sabatoli, il curatore fallimentare ha richiesto ed ottenuto l'intera documentazione inerente a queste iniziative, ma nonostante questo e nonostante le espresse sollecitazioni ricevute dagli stessi firmatari degli esposti e

dal legale di alcuni di loro, avvocato Tullio Castelli, il curatore non ha informato il giudice delegato di quanto ha così appreso e ha anzi presentato presso il comune, per gli immobili di sua competenza, una richiesta di concessione di sanatoria non conforme al reale stato in cui gli immobili si trovano a seguito delle irregolarità commesse, tutte puntualmente riscontrate dal tecnico degli autori dell'esposto, ingegner Marco Priuli, il quale nella primavera del 1995 ha subito anche un attentato di incendio doloso presso lo studio professionale —:

quali iniziative intendano assumere per porre rimedio a questa situazione di grave e perdurante illegalità che getta discredito sullo Stato e sulle istituzioni pubbliche;

quali provvedimenti urgenti giudichino necessario intraprendere a tutela di centinaia di famiglie che stanno pagando le conseguenze di una situazione di cui non sono in alcun modo responsabili e di cui ad altri va addebitata la responsabilità;

quali inchieste ed eventuali iniziative disciplinari ritengano doveroso disporre, anche in relazione a quei pubblici ufficiali di cui risulti che non abbiano svolto interamente ed efficacemente il proprio dovere. (4-08619)

RISPOSTA. — Circa i cosiddetti fallimenti Belleri menzionati dall'On. Borghezio, risulta presso la Procura della Repubblica di Brescia iscrizione al n. 2494/94 del mod. 21 (n. 1652/95 G.I.P. Trib.) a carico di Amigoni Anna, amministratore unico della società « Le Colline del Garda » e « Brixia Immobiliare s.r.l. », e Belleri Severino, amministratore di fatto delle medesime società, nonché inoltre a carico di quest'ultimo, quale amministratore delle società SO.GE.-RES, SO.G.E.DIL, SO.F.INVEST, Consorzio Costruttori Bresciani, CO.C.IM., e CEREP Servizi s.r.l. (tutte dichiarate fallite dal Tribunale di Brescia), per i reati di cui agli artt. 216, comma 1 n. 1 e 2, 219, n. 1, 223 R.D. 16.4.1942 n. 267, 2630 c.c., 1, comma 2, e 4 Legge 7.8.1982, n. 516.

Tale procedimento risulta definito:

1. quanto alla posizione di Belleri Severino con sentenza di patteggiamento ex articolo 444 e segg. c.p.p., pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 7.11.1996, che gli applicava la pena della reclusione per anni due con il beneficio della sospensione condizionale della pena;

2. quanto alla posizione di Amigoni Anna con sentenza 6.6.1995 del G.I.P. del Tribunale di Brescia, che dichiarava non luogo a procedere per non avere commesso il fatto.

Circa il curatore fallimentare Aiardi Pier Franco va detto che a suo carico risulta iscrizione n. 1887/94 Mod. 21 per i reati di cui agli artt. 361 C.P., 56-317 C.P., 612 C.P., definita con decreto di archiviazione pronunciato il 26.9.1994 dal G.I.P. del Tribunale in sede per infondatezza della notizia di reato.

Relativamente alle cessioni di aree al Consorzio CEREP e alla società immobiliare La Pendolina di cui pure è menzione nella sopra richiamata interrogazione, risulta:

1) iscrizione al n. 1730/93 Mod. 21 a carico dell'allora sindaco, Barbieri Gianfranco, di Collebeato per il reato di cui all'articolo 323 C.P., definito con decreto di archiviazione pronunciato in data 25.3.1997 dal G.I.P. del locale Tribunale su conforme richiesta di questa Procura;

2) iscrizione n. 1737/96 Mod. 21 a carico di Belleri Severino, Pedrali Gianpietro, Greotti Costanzo e Aliprandi Giovanni per i reati di cui agli artt. 216 R.D. 16.3.1942 n. 267, 323 c.p. e 2621 c.c. in relazione al fallimento della cooperativa Edilizia Roncadelle, dichiarato dal Tribunale di Brescia in data 16.11.1994, procedimento tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari.

Da parte del Tribunale di Brescia Sezione Fallimentare si rileva che i fatti addebitati al curatore possono essere riassunti nei seguenti:

a) l'aver omesso di informare il Giudice delegato dei fatti (di evasione fiscale)

segnalatigli, anche in vista del possibile esercizio dell'azione penale, e di non essersi preoccupato di valutarne le conseguenze per l'Erario;

b) l'aver, in conseguenza di tale comportamento, e del non avere esaminato in maniera analitica le posizioni contabili delle varie società del gruppo, arrecato danni enormi, di natura economica e non, a trecento famiglie;

c) l'aver omesso di informare il Giudice delegato del compimento, da parte delle imprese fallite, di vari e gravissimi abusi urbanistici, presentando anzi presso il Comune, per gli immobili di sua competenza, una richiesta di concessione in sanatoria non conforme al reale stato in cui gli immobili si trovavano a seguito delle irregolarità commesse.

A tale proposito l'A.G. riferisce che:

a) quanto al primo punto, risulta che tutte le notizie di reato relative alla commissione di illeciti tributari (così come di violazione di norme urbanistiche, antinfortunistiche ed amministrative) sono state portate alla conoscenza del G.D. e della competente Procura della Repubblica, in sede di relazioni ex articolo 33 L.F., depositate nel febbraio 1994 a seguito di rituale proroga del termine da parte del G.D.; peraltro la valutazione dei danni erariali non rientra tra i compiti del curatore (spettando ai competenti Uffici accertatori valutare le conseguenze patrimoniali degli illeciti segnalati dal curatore, al fine di ottenere l'ammissione al passivo dei conseguenti crediti relativi ad imposte evase);

b) per quel che riguarda il secondo punto in esame, l'estrema genericità della doglianza non consente di individuare in concreto le circostanze asseritamente trascurate dal curatore, né di quale danno si lamenti: pertanto allo stato appare impossibile una puntuale risposta;

c) quanto al terzo profilo sollevato dal parlamentare interrogante, effettivamente risulta l'avvenuta sottoscrizione, in data 22.9.1993, da parte del curatore, e per

quanto di competenza, di una richiesta di concessione in sanatoria già presentata il 22.7.1993 dalle persone che avevano acquistato, prima del fallimento, dalla s.a.s. Cocim, la gran parte delle unità immobiliari del complesso San Bernardino; risulta peraltro che tale comportamento fu debitamente autorizzato dal G.D. con decreto 20.9.1993, e che le difformità delle quali veniva chiesta la concessione in sanatoria rispecchiavano non soltanto il contenuto del verbale di accertamento 28.5.1993 da parte del tecnico comunale, ma anche i dati contenuti nella relazione depositata il 22.9.1993 dall'arch. Fantetti, esperto nominato dal G.D.

Peraltro risulta che accuse nei confronti del curatore (rivolte nel contesto di un esposto indirizzato al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti) sono sfociate in un procedimento penale per calunnia a carico del denunciante, che, dopo una condanna in primo grado, si è risolto, in grado d'appello, con la sua assoluzione per insufficienza di prove sull'elemento psicologico.

Da parte del Ministero delle Finanze è stato portato a conoscenza che:

a. in data 7 giugno 1994, è pervenuto al Comando Gruppo di Brescia un esposto — a firma, tra gli altri, di tale Sabattoli Alberto — con cui venivano richiesti accertamenti circa presunte violazioni urbanistiche e fiscali, connesse alla gestione delle società edili facenti parte del c.d. « Gruppo Belleri ».

Nello scritto veniva altresì evidenziato che i fatti erano già stati partecipati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale alla sede ed al curatore fallimentare del gruppo;

b. a seguito di diretti contatti con la locale A.G., si è appreso che presso:

1) la Pretura, era aperto un fascicolo processuale, originato da analoghe missive, inerenti violazioni urbanistiche;

2) il Tribunale, era in atto la procedura fallimentare del citato gruppo;

c. in data 19 settembre 1994, il Sostituto Procuratore del prefato Tribunale, a

seguito della presentazione della relazione generale del curatore fallimentare, ha delegato al Comando Nucleo PT di Brescia indagini circa presunte « operazioni in nero verosimilmente compiute al fine di evasione fiscale »;

d. l'attività investigativa svolta — che ha interessato n. 6 aziende inizialmente segnalate dal P.M., più di altre tre emerse nel corso degli accertamenti — ha consentito di:

1) individuare n. 165 soggetti, che hanno avuto rapporti con società del gruppo durante il periodo prefallimentare;

2) procedere ad accertamenti a scandaglio — per tutto il 1989 — nei confronti dei clienti di maggior rilievo delle società di che trattasi;

3) riscontrare — complessivamente — le seguenti irregolarità, opportunamente segnalate ai competenti Uffici Finanziari: elementi positivi di reddito non fatturati e non dichiarati L. 372.966.058; imposta non dichiarata a debito L. 14.605.176;

4) inoltrare una comunicazione di notizia di reato a carico di: Pedrali Gaetano nato a Nave (BS) il 21.7.1946 ed ivi residente, in qualità di presidente del consiglio direttivo del Consorzio Costruttori Bresciani, consigliere della Soceres e presidente della Cooperative Roncadelle S.r.l.; Belleri Severino anch'egli nato e residente a Nave il 9.2.1951, nella sua qualità di consigliere della citata Soceres, amministratore unico della Sogedil s.r.l. nonché della predetta Cooperativa e socioaccomandatario della Cocim s.a.s.;

e. il procedimento instaurato presso il Tribunale di Brescia nei confronti del predetto Belleri, per violazione tra l'altro degli artt. 1 - 2° comma, della legge 516/82; 8 della legge 4/1929M 2360 del c.c., 2° comma, si è concluso, come già detto, in data 7 novembre 1996, con la condanna dell'interessato a due anni di reclusione — pena sospesa.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

CARDIELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da notizie riportate da organi di stampa è risultato che nella commissione centrale dei revisori contabili siedono rappresentanti di un'organizzazione, i quali si arrogano il diritto di parlare per tutti;

questo atteggiamento ha provocato la reazione decisa dell'associazione nazionale dei revisori contabili di Salerno che, con nota del 24 luglio 1997 ha inviato una missiva al ministro interrogato, lamentando l'accaduto —:

quale criterio sia stato adottato per la scelta dei due rappresentanti;

per quale motivo non sia stata interpellata l'associazione in premessa.

(4-12177)

RISPOSTA. — *Le disposizioni in merito alla composizione della Commissione centrale dei revisori contabili sono contenute nel Regio Decreto Legge 24 luglio 1936 n. 1548 convertito, con modifiche, dalla Legge 3 aprile 1937 n. 517. L'articolo 1 co. 3 di tale legge prevede che la Commissione sia così composta: a) un presidente nominato dal Ministro di Grazia e Giustizia; b) il Direttore Generale degli affari civili presso il Ministero di Grazia e Giustizia; c) un funzionario del Ministero del Tesoro; d) da un funzionario del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; e) un funzionario del Ministero dell'industria e del Commercio e dell'Artigianato; f) un funzionario della Banca d'Italia; g) un rappresentante dell'Associazione fra le società italiane per azioni; h) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; i) un componente designato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in rappresentanza dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa delle professioni economico-amministrative.*

L'interrogante fa riferimento ai « rappresentanti di un'organizzazione » per rilevare che gli stessi « si arrogano il diritto di parlare per tutti », e per chiedere « quale criterio sia stato adottato per la scelta dei due rappresentanti », domandando il motivo

per cui non è stata interpellata l'associazione nazionale dei revisori contabili di Salerno.

Probabilmente l'interrogante si riferisce ai membri di cui alle lettere g) ed i) sopra indicate, per la cui scelta provvedono gli enti sopra indicati e non questo Dicastero. Agli enti competenti per la designazione vanno, quindi, rivolti i quesiti contenuti nell'interrogazione relativi ai criteri di scelta.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

CAVALIERE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

mercoledì 30 aprile 1997, il camorrista Raffaele Cutolo è stato tradotto dal carcere di Baldenich (Belluno), dove si trova in stato di detenzione, al tribunale di Venezia per l'ennesima richiesta di attenuazione delle limitazioni imposte alla sua libertà personale dall'applicazione delle regole dell'articolo 41-bis della legge (Disciplina dell'ordinamento penitenziario) n. 344 del 1975;

lo spostamento da Belluno a Venezia e quindi nuovamente a Belluno ha causato un ampio impiego di forze dell'ordine, ovvero notevoli costi per la collettività, nonché problemi per garantire la massima sicurezza, e disagi per i veneziani e per i numerosi turisti in visita alla città lagunare;

i problemi di massima sicurezza hanno infatti causato tra l'altro la chiusura per un'ora del Canal Grande e la soppressione del transito di trasporti pubblici —:

a fronte di quanto avvenuto a Venezia, cioè l'enorme disagio che lo spostamento di tali persone causa sia alle forze dell'ordine sia alla cittadinanza, i problemi di sicurezza personale sia dei cittadini sia delle forze di polizia impegnate all'accompagnamento della persona tradotta, i gravi danni che notoriamente sono causati al patrimonio artistico ed architettonico di Venezia a causa del moto ondoso provo-

cato dal transito a velocità sostenuta e non controllata di natanti, l'immagine estremamente negativa che il paese e Venezia offrono al turista in visita alla città, in quanto si rammenta in modo visibile la presenza ancora ben viva della mafia anche in aree dove il turista non suppone essa possa esistere e nelle quali le stesse istituzioni locali garantiscono l'assenza della stessa, quali iniziative anche legislative intenda adottare al fine di superare questa antieconomica ed illogica pratica che impone lo spostamento di un pericoloso detenuto per una deposizione quando sistemi tecnologici, quale ad esempio la teleconferenza, adottati anche in altri paesi, permettono lo svolgimento dell'attività giudiziaria a distanza, garantendo massimi livelli di sicurezza e riservatezza.

(4-09685)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

In data 29 aprile 1997, il detenuto Raffaele Cutolo è stato tradotto presso il Tribunale di sorveglianza di Venezia per l'udienza fissata a seguito del reclamo proposto, ai sensi dell'articolo 14-ter Ordinamento Penitenziario, avverso il provvedimento di sottoposizione al regime speciale di cui all'articolo 41-bis, 2° comma dello stesso Ordinamento.

Tale traduzione ha avuto luogo, essendosi l'imputato avvalso della facoltà, prevista dalla legge, di partecipare all'udienza in questione.

Per quanto attiene al generale problema delle difficoltà di vario genere determinate dalla traduzione di detenuti connesse alla partecipazione al compimento di attività processuali, si rappresenta che le problematiche in questione potranno essere superate con l'approvazione definitiva del disegno di legge in tema di procedimento penale a distanza, che prevede il ricorso a strumenti tecnologici che consentono la comunicazione a distanza.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

COSTA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

la città di Torino vanta, tra le sue istituzioni militari, la storica scuola di applicazione d'arma, fondata nel 1739;

dopo lo scioglimento dell'alto comando della regione militare nord-ovest, la città rischia di perdere tale importantissimo centro di formazione militare;

parimenti si sta prospettando la soppressione del distaccamento aeroportuale dell'aeronautica militare di Caselle;

quali siano le future determinazioni che s'intendano assumere in ordine a tali provvedimenti, la cui attuazione recherebbe un grave colpo allo sviluppo della città.

(4-11932)

RISPOSTA. — In merito ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante si fa presente che il progetto di riordinamento dell'area scolastico-addestrativa dell'Esercito, teso ad adeguare la formazione/addestramento del personale alle nuove esigenze operative che la Forza Armata dovrà soddisfare, non prevede alcun trasferimento di sede per la Scuola di Applicazione di Torino.

Per quanto attiene al Distaccamento aeronautico di Torino Caselle, esso come è noto, è costituito da un deposito logistico di materiali e da un Ufficio di Sorveglianza Tecnica. Trattasi di un tipo di organismo che di norma è ubicato negli aeroporti militari ove operano i velivoli oggetto di manutenzione. L'Aeronautica Militare nel procedere alla razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse disponibili imposte dal nuovo modello di Difesa ha attentamente verificato l'attività di detto Ente.

Tale esame ha evidenziato che l'organismo non ha alcuna valenza operativa in quanto l'Aeroporto di Torino Caselle è da considerare a tutti gli effetti « Aeroporto civile » (tabella A, legge 22 dicembre 1979, n. 635, articolo 2). A ciò si aggiunge che l'elevata informatizzazione raggiunta nel settore logistico, consentendo di attuare, direttamente dai Depositi Centrali per i Sistemi d'Arma, il controllo e la gestione dei materiali per la manutenzione dei velivoli, ha

notevolmente ridotto le funzioni dei Distaccamenti.

Da ciò è derivata la necessità di sopprimere l'Ente in parola anche al fine di conseguire l'importante obiettivo di recuperare significative risorse di personale qualificato da destinare ad altre prioritarie esigenze della Forza Armata.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

FINO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la frazione Scalo del comune di Rossano (Cosenza) ha assunto, per numero di abitanti ed economia, maggiore importanza rispetto alle altre frazioni ed allo stesso centro storico;

come già evidenziato nella precedente interrogazione n. 4-07017 del 29 gennaio 1997, l'ufficio postale della frazione Scalo del comune di Rossano, per carenza di personale ed esiguità dei locali, non è in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini, tanto da richiedere l'istituzione di un secondo ufficio;

risulta che tale ufficio abbia soppresso il servizio mediante fattorini della consegna a domicilio dei telegrammi, per come riportato dalla stampa locale (*Il Quotidiano* del 6 giugno 1997) —:

se ciò corrisponda a verità, e quali siano i motivi della soppressione di un tale servizio, che per sua essenza può essere effettivamente svolto solo tramite ausilio di fattorini. (4-10851)

RISPOSTA. — Al riguardo non può che confermarsi quanto già comunicato con la nota prot. GM/104858/842/4-7017/int/FV del 4 agosto 1997, in risposta ad analogo atto parlamentare presentato dalla medesima S.V. on.le (interrogazione n. 4-07017 pubblicata in data 15/9/97 nell'allegato B della seduta n. 241).

In particolare, per quanto concerne la soppressione del servizio di consegna dei

telegrammi e degli espressi a mezzo fattorini nel comune di Rossano Calabro, si osserva che tale servizio è stato affidato ai portlettere esclusivamente per il periodo necessario ad una profonda riorganizzazione del servizio telegrafico: già dalla fine di luglio, infatti, la consegna degli espressi e dei telegrammi viene regolarmente effettuata dai fattorini.

Il Ministro delle comunicazioni: Antonio Maccanico.

FIORONI. — Ai Ministri dell'interno e della sanità. — Per sapere — premesso che:

il sindaco di Conselice (provincia di Ravenna) ha emanato un'ordinanza contingibile ed urgente con la quale ha ingiunto al proprietario di un albergo di cessare l'ospitalità a cinque persone dimesse definitivamente dall'ospedale psichiatrico di Imola ed affidate dall'azienda Usl di Imola, con regolare gara di appalto, ad una cooperativa sociale impegnata ad espletare un programma di riabilitazione e di reinserimento sociale di cittadini già internati per decenni in manicomio, due dei quali nati a Conselice, ed altri nei comuni limitrofi;

il medesimo sindaco, accampando eventuali motivi di carattere urbanistico, aveva precedentemente impedito al proprietario dell'albergo di eseguire opere di adattamento delle strutture ricettive al fine di eliminare barriere architettoniche e di garantire la messa a norma degli impianti secondo le più recenti disposizioni sulla sicurezza;

l'ordinanza sindacale, redatta a seguito di ispezione fatta eseguire dagli organi della polizia municipale senza grande considerazione per i più elementari principi di rispetto della persona umana, elenca inutilmente le generalità degli ospiti ex psichiatrici definendoli come tali, omettendo solamente quelle di altri ospiti dell'albergo, dimostrando, forse, di considerare i primi come cittadini non meritevoli dell'ordinario riguardo per la loro riservatezza, specie con riferimento a notizie concernenti le loro condizioni di salute. Tale provvedimento è tanto più criticabile in

quanto si affida, per l'esecuzione, agli organi di polizia ed è rivolto a persone che, nel passato, hanno dovuto subire analoghi provvedimenti di polizia volti al loro internamento psichiatrico;

il sindaco di Conselice, per impedire che nell'albergo cittadino si insediassero la comunità degli ex degenti, ha impugnato davanti al Tar perfino l'atto deliberativo con il quale l'azienda Usl affidava alla cooperativa sociale il progetto riabilitativo e di reinserimento sociale, senza tenere in alcun conto che la cooperativa ha provveduto ad acquistare l'albergo, che aveva in precedenza cessato, per ragioni economiche, l'attività ripristinando in pieno le funzioni di ospitalità e di ristorazione, riuscendo in tal modo a far rivivere sul piano commerciale ed occupazionale una struttura altrimenti destinata alla decadenza economica ed al degrado urbanistico. Questo atto tende ad interrompere un progetto riabilitativo e di reinserimento sociale di altissima rilevanza morale e culturale, attuato per il superamento dell'istituzione manicomiale, senza contrapporvi alcuna alternativa —:

quali iniziative intendano prendere per garantire il processo di deistituzionalizzazione, a garanzia di persone che attendono da anni questi provvedimenti, imposti perentoriamente dal Parlamento e dal Governo. (4-06893)

RISPOSTA. — *In merito al problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale, pervenuti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Emilia-Romagna.*

Si è appreso, al riguardo, che per effetto della legge n. 724/94 — che ha stabilito la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici entro il 31 dicembre 1996 — l'Azienda U.S.L. di Imola, a seguito di regolare gara d'appalto, ha affidato ad una Società denominata « Ippogrifo » la gestione di una comunità protetta di sedici persone dimesse dal locale ex ospedale psichiatrico.

Tale società aveva individuato un immobile (l'« Hotel Selice » di Conselice che aveva già da tempo cessato la propria attività alberghiera), quale struttura ideale per accogliere i pazienti in questione e pare che abbia in tal senso interpellato, per il necessario parere di competenza, l'Azienda U.S.L. ed il Servizio di Salute Mentale interessato.

Successivamente, tuttavia, sarebbe intervenuto il Comune di Conselice, adducendo motivazioni urbanistiche per rifiutare alla Società « Ippogrifo » l'opportunità di apportare all'immobile le modifiche necessarie ad adeguare la struttura all'impiego previsto, in quanto contenute nel bando di gara indetto dalla Azienda U.S.L.

La stessa A.U.S.L., per non risultare inadempiente rispetto ai termini di applicazione, avrebbe allora stipulato un contratto transitorio per un periodo di nove mesi, per consentire, in breve tempo, il trasferimento nell'edificio dei sedici pazienti interessati.

Peraltro, avvenuto l'inserimento degli assistiti nell'ex Hotel Selice, — di certo realizzato in modo graduale e privo di traumi, anche nei confronti della Comunità locale — il Comune di Conselice ha emanato un'ordinanza di cessazione immediata dell'attività, ritenendo che, senza alcuna autorizzazione, fossero state, in realtà, modificate di fatto la destinazione d'uso e la funzione urbanistica dell'immobile.

Sospeso da parte del T.A.R. tale provvedimento, risulta che, a tutt'oggi, l'attività riabilitativa dei pazienti in quella sede prosegue efficacemente e, pertanto, sembra che la Regione, al momento, ritenga opportuno limitarsi ad un'attenta sorveglianza della situazione venutasi a creare, riservandosi di attivare tutte le iniziative ritenute idonee per non pregiudicare la tutela dei pazienti ed il processo di reinserimento sociale già avviato nei loro confronti.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

FOTI. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

con decreto n. 11484 della direzione provinciale del tesoro di Piacenza, regi-

strato alla Corte dei conti di Bologna il 30 giugno 1991, veniva concessa alla signora Buscarini Ines [nata a Coli (Piacenza) il 4 gennaio 1930 e residente in Piacenza, via Guerra n. 4, orfana di guerra e riconosciuta permanentemente inabile a lavoro proficuo] la pensione privilegiata — tabella G — a far data dal 1° settembre 1988, oltre l'assegno di maggiorazione e l'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 1 della legge n. 656 del 1986 (n. iscrizione 1473369R);

i benefici di cui al citato decreto venivano concessi a vita purché rimanessero, per l'interessata, le condizioni economiche di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e successive modificazioni;

l'imponibile fissato per godere dei benefici di legge in premessa indicati risultava fissato, per il 1996, in lire 11.993.862 —:

se non si ritenga di dovere elevare, per il 1997, il predetto limite di imponibile a lire diciotto milioni, si da impedire, come nel caso della signora Buscarini Ines, di vedere privati dei benefici di legge cittadini che, nonostante le provvidenze statali, a mala pena riescono a sopravvivere. (4-08818)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, relativa alla Sig.ra Ines Buscarini titolare di pensione privilegiata di guerra iscrizione n. 1473369/R.*

Al riguardo, si fa presente che l'interessata, orfana maggiorenne inabile di Buscarini Giuseppe, percepisce sul trattamento pensionistico l'assegno di maggiorazione previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, nonché l'assegno aggiuntivo di cui alla legge n. 656 del 1986, emolumenti che vengono corrisposti ai detentori di reddito inferiore al limite fissato dall'articolo 70 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e successive modificazioni, annualmente aggiornato secondo i criteri previsti dalla legge n. 656 del 1986.

Per quanto concerne, poi, la richiesta di elevare, per l'anno 1997, il limite di reddito

a L. 18.000.000 affinché l'interessata ed altri numerosi pensionati, non vengano privati dei predetti benefici, si fa presente che la Direzione provinciale del Tesoro di Piacenza ha comunicato che la Signora Buscarini percepisce regolarmente gli assegni in questione, in quanto nell'anno 1995 non ha superato il limite di reddito stabilito dalla vigente normativa.

Va, comunque, precisato che l'eventuale rideterminazione delle modalità di fissazione di detto limite deve essere disposta con provvedimento legislativo.

Il Sottosegretario di Stato per il Tesoro: Laura Pennacchi.

GAGLIARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

il settimanale *Il medico d'Italia* — edito alla federazione nazionale degli ordini dei medici e odontoiatri, organo sottoposto alla vigilanza e controllo degli atti da parte del ministero del lavoro e della previdenza sociale, come prevede il decreto del Presidente della Repubblica 221/196/5, articolo 37 — ha cessato, dopo oltre trenta anni, le pubblicazioni senza alcun preavviso e licenziando in tronco i quattro giornalisti professionisti alle dipendenze del settimanale;

gli editori — secondo notizie attendibili — hanno chiesto la cancellazione della testata, fatto che confermerebbe l'intenzione di non riprendere, in futuro, le pubblicazioni;

la chiusura della testata ed il licenziamento degli addetti è avvenuto senza che siano stati messi in atto quei provvedimenti necessari a salvaguardare, da un lato, la costante e sollecita informazione agli iscritti e a garantire, dall'altro, prospettive occupazionali per tutti coloro che, a vario titolo e per molti anni, hanno contribuito alla realizzazione della pubblicazione, che costituiva, ormai, un preciso punto di riferimento ed un indispensabile

e consolidato organo di notizie e opinioni nel mondo della sanità —:

se quanto su esposto corrisponda a verità;

se e quali provvedimenti intenda assumere o quali interventi di mediazione adottare presso gli ordini citati in premessa, sia per colmare un vuoto che priva 325 mila medici italiani di un indispensabile strumento di informazione per la categoria, sia per dare prospettive e garanzie occupazionali al personale licenziato dopo la cessazione della pubblicazione. (4-05048)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per conto del Dicastero del Lavoro e della Previdenza Sociale.*

La problematica sollevata investe rapporti e situazioni riguardanti la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (« FNOMCEO »).

Com'è noto, la disciplina normativa concernente l'organizzazione e l'attività degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie e delle rispettive Federazioni nazionali è fondata sul D. Leg.vo C.P.S. del 13 settembre 1946, n. 233 e sul suo regolamento di esecuzione, il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

In base alla normativa testé citata, i poteri di vigilanza attribuiti al Ministero della Sanità sono circoscritti alla verifica di legittimità — con conseguente annullamento, con decreto motivato, in caso di vizi di legittimità — dei regolamenti di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221/50.

Ulteriori poteri di intervento diretto di questo Ministero sono contemplati dall'articolo 6 del D. Leg.vo C.P.S. n. 233/46 e dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221/50, che disciplinano lo scioglimento dei Consigli Direttivi degli Ordini delle professioni sanitarie laddove essi non siano in grado di funzionare regolarmente, non osservino i deliberati delle rispettive Federazioni nazionali o risultino morosi nel pagamento dei contributi previsti.

Pertanto, questo Ministero non ha alcuna possibilità di intervenire in ordine alla vicenda contrassegnata dalla chiusura del settimanale « Il Medico d'Italia » e dalla condotta tenuta, in tale circostanza, dalla società tipografica modenese Arbe s.r.l. e dalla stessa « FNOMCEO ».

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

GRAMAZIO, CONTI, CARLESI, MUS-SOLINI e PORCU. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. — Per sapere:*

se siano a conoscenza che Il Medico d'Italia, settimanale della Federazione nazionale degli ordini dei medici e odontoiatri (FNOMCeO), organo sottoposto alla vigilanza e controllo degli atti da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come prevede il decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950, all'articolo 37, ha cessato senza alcun preavviso le pubblicazioni, licenziando in tronco i quattro giornalisti professionisti alle dipendenze del giornale di cui è stata chiesta addirittura la cancellazione della testata;

quali provvedimenti si intendano intraprendere per non privare i trecentocinquanta mila medici italiani di questo indispensabile strumento per la categoria, esistente da oltre trenta anni. (4-04578)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per conto del Dicastero del Lavoro e della Previdenza Sociale.*

La problematica sollevata investe rapporti e situazioni riguardanti la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (« FNOMCEO »).

Com'è noto, la disciplina normativa concernente l'organizzazione e l'attività degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie e delle rispettive Federazioni nazionali è fondata sul D. Leg.vo C.P.S. del 13 settembre 1946, n. 233 e sul suo regolamento di ese-

cuzione, il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

In base alla normativa testé citata, i poteri di vigilanza attribuiti al Ministero della Sanità sono circoscritti alla verifica di legittimità — con conseguente annullamento, con decreto motivato, in caso di vizi di legittimità — dei regolamenti di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221/50.

Ulteriori poteri di intervento diretto di questo Ministero sono contemplati dall'articolo 6 del D. Leg.vo C.P.S. n. 233/46 e dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221/50, che disciplinano lo scioglimento dei Consigli Direttivi degli Ordini delle professioni sanitarie laddove essi non siano in grado di funzionare regolarmente, non osservino i deliberati delle rispettive Federazioni nazionali o risultino morosi nel pagamento dei contributi previsti.

Pertanto, questo Ministero non ha alcuna possibilità di intervenire in ordine alla vicenda contrassegnata dalla chiusura del settimanale « Il Medico d'Italia » e dalla condotta tenuta, in tale circostanza, dalla società tipografica modenese Arbe s.r.l. e dalla stessa « FNOMCEO ».

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

GRAMAZIO, CARLESÌ, DELMASTRO DELLE VEDOVE, NICOLA PASETTO, CONTI e PORCU. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), sottoposta alla vigilanza e controllo degli atti da parte del ministero del lavoro e della previdenza sociale, come prevede il decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950, articolo 37, ha chiuso il suo giornale periodico *Il Medico d'Italia* senza dare alcun preavviso ai 325 mila medici che lo ricevevano pagando con una parte della quota ordinistica, ed ha

licenziato i quattro giornalisti assunti per l'ufficio stampa —:

se risponda a verità che nel prossimo anno 1997 si intende realizzare un giornale sostitutivo de *Il Medico d'Italia*;

per quali motivi, in caso affermativo, si sia proceduto alla chiusura della precedente testata ed alla cancellazione presso l'elenco del tribunale, operazione che ha causato un grave danno alla categoria, privata di un importante organo di collegamento ed informazione;

perché non sia stata accettata la proposta, in modo temporaneo, di confezionare e spedire *Il Medico d'Italia* contestualmente al periodico dell'Empam (organo mutualistico dei medici italiani), evitando alla categoria un lunghissimo periodo di vuoto informativo;

se per la realizzazione di questo progetto siano state messe in essere le procedure per assicurare la massima trasparenza per la gara di appalto relativa all'affidamento;

se si intendano assumere le iniziative necessarie perché sia restituita a tutti i medici che hanno diritto la quota parte di abbonamento, pagata per ricevere il giornale e che invece non è stato più stampato e spedito dal maggio 1996. (4-05421)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per conto del Dicastero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

La problematica sollevata investe rapporti e situazioni riguardanti la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (« FNOMCEO »).

Com'è noto, la disciplina normativa concernente l'organizzazione e l'attività degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie e delle rispettive Federazioni nazionali è fondata sul D. Leg.vo C.P.S. del 13 settembre 1946, n. 233 e sul suo regolamento di esecuzione, il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

In base alla normativa testé citata, i poteri di vigilanza attribuiti al Ministero della Sanità sono circoscritti alla verifica di legittimità — con conseguente annullamento, con decreto motivato, in caso di vizi di legittimità — dei regolamenti di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221/50.

Ulteriori poteri di intervento diretto di questo Ministero sono contemplati dall'articolo 6 del D. Leg.vo C.P.S. n. 233/46 e dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221/50, che disciplinano lo scioglimento dei Consigli Direttivi degli Ordini delle professioni sanitarie laddove essi non siano in grado di funzionare regolarmente, non osservino i deliberati delle rispettive Federazioni nazionali o risultino morosi nel pagamento dei contributi previsti.

Pertanto, questo Ministero non ha alcuna possibilità di intervenire in ordine alla vicenda contrassegnata dalla chiusura del settimanale « Il Medico d'Italia » e dalla condotta tenuta, in tale circostanza, dalla società tipografica modenese Arbe s.r.l. e dalla stessa « FNOMCEO ».

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

da qualche tempo imperversa uno spot pubblicitario della Telecom secondo la quale « una telefonata allunga la vita »;

nel settore telefonico di Bracciano, che raccoglie un bacino di utenza comprendente, oltre allo stesso comune lacuale, i comuni di Anguillara, Trevignano, Manziana, Oriolo Romano, Canale, Ladispoli e Cerveteri, ogni telefonata è tutt'altro che foriera di lunga vita, costando ogni scatto da e per il settore di Bracciano almeno dieci volte il costo di una comunicazione urbana a Roma e per Roma;

in tale situazione è diventato praticamente impossibile, oltreché proibitivo da

un punto di vista economico, svolgere i normali contatti di lavoro con la Capitale;

i suddetti comuni distano da Roma solo pochi chilometri in linea d'aria —:

se non sia il caso di porre rimedio a questa incresciosa situazione disponendo l'accorpamento del settore telefonico di Bracciano con quello di Roma, per porre così fine ad una chiara sperequazione che sta ormai da tempo esasperando decine e decine di migliaia di utenti. (4-07163)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si comunica che la struttura territoriale telefonica nazionale è tale che ogni singola area telefonica (rete urbana, settoriale, distretto, compartimento) non coincide necessariamente con aree amministrative da altri enti (regioni, province, comuni, comunità montane) in quanto il raggruppamento telefonico viene determinato, oltre che in relazione alla situazione geografica, tenendo conto dell'entità e del presumibile sviluppo del traffico telefonico che si svolge nell'ambito di ogni singola rete urbana e tra essa e l'esterno.*

Ciò premesso, si significa che la configurazione territoriale del distretto telefonico di Roma è stata regolamentata dal PTCE (piano tecnico compartimentale esecutivo) n. 1.01 Cd 1996 di Roma approvato con decreto ministeriale 18 febbraio 1997.

Il citato distretto comprende complessivamente 12 settori e 18 reti urbane (che servono 72 comuni).

I comuni citati dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame, pertanto, fanno parte del distretto telefonico di Roma e costituiscono due distinti settori, ovvero il settore di Bracciano (Bracciano, Anguillara Sabazia, Canale Monterano, Manziana, Oriolo Romano, Trevignano Romano) e quello di Ladispoli, centro del settore omonimo che comprende anche il comune di Cerveteri.

In proposito si osserva che, a decorrere dal settembre 1996, proprio per venire incontro alle esigenze dell'utenza, si è proceduto ad una ristrutturazione tariffaria (decreto ministeriale 20 settembre 1996) me-

diante la quale la tariffa settoriale (applicata alle comunicazioni tra abbonati appartenenti allo stesso settore telefonico) è stata equiparata — nei ritmi di tassazione — alla tariffa urbana a tempo (t.u.t.).

Le comunicazioni tra abbonati di settori diversi sono, invece, tariffate sulla base delle distanze — per scaglioni — tra le sedi dei centri delle due reti urbane interessate; allo stato attuale le tariffe telefoniche applicate sono quelle stabilite dal decreto ministeriale 28 febbraio 1997.

Per il futuro la concessionaria Telecom Italia, di concerto con questo Ministero, ha allo studio la possibilità di ampliare le dimensioni delle aree settoriali allo scopo di favorire le comunicazioni tra aree contigue.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

LECCESE. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero. — Per sapere — premesso che:*

è stato raggiunto un accordo tra Stati uniti ed Unione europea per la modifica della legge Helms-Burton;

l'accordo prevede, secondo quanto si è appreso da fonti della stampa, la sospensione del ricorso presentato dall'Unione europea presso l'organizzazione mondiale per il commercio (WTO) e la sospensione dell'applicazione extraterritoriale della legge Helms-Burton per tutta la durata del mandato del Presidente Clinton. L'Unione europea potrebbe accettare il divieto per le aziende di investire in proprietà espropriate dallo Stato;

il Parlamento europeo non è stato consultato in merito all'accordo ed ha approvato nella giornata del 15 maggio 1997 una risoluzione contro la legge per le sue caratteristiche di unilateralità ed extraterritorialità, esprimendo il dissenso della maggioranza dei suoi deputati per il ritiro del ricorso da parte della Unione europea;

l'accordo non può essere una soluzione per superare il mostro giuridico della legge Helms-Burton, che costituirebbe un

precedente pericoloso nei rapporti tra Stati sovrani, non risolve il problema politico dei rapporti con Cuba e l'inaccettabile sistema sanzionatorio imposto dagli Usa;

quali siano i caratteri dell'intesa, alla luce delle sue clausole e del suo dispositivo;

quale sia la posizione del Governo italiano. (4-10095)

RISPOSTA. — *In merito alla questione segnalata dall'Onorevole Interrogante si fa presente che l'11 aprile 1997 è stata firmata un'intesa (understanding) tra la Commissione e gli Stati Uniti, i rispettivi firmatari sono stati il Vice Presidente della Commissione, Sir Leon Brittan e l'Ambasciatore americano Eizenstat. Il 18 aprile successivo essa è stata approvata dagli Stati membri dell'Unione Europea.*

L'intesa contempla la prosecuzione della sospensione degli effetti del Titolo III della Helms-Burton per la durata del mandato del Presidente Clinton. Tale « impegno » (si tratta più precisamente di una presunzione) verrà rispettato da parte americana nella misura in cui continuerà lo sforzo dell'Unione Europea nel promuovere la democrazia a Cuba. Si deve pertanto ritenere che continuerà a non applicarsi quella sezione della legge Helms-Burton che dà la possibilità ai cittadini statunitensi di ricorrere ai propri tribunali per ottenere il risarcimento dei beni espropriati da parte di società o soggetti stranieri che abbiano acquisito o utilizzato tali proprietà.

Va peraltro detto che in seno al Congresso USA vi sono state reazioni contrarie all'intesa dell'11 aprile e che sono stati elaborati disegni di legge volti a restringere le possibilità per il Presidente Clinton di fare uso dei poteri di sospensione del Titolo III della Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act.

Unione Europea e Stati Uniti hanno convenuto di avviare dei negoziati per sviluppare discipline in materia di protezione degli investimenti sia a livello bilaterale che nel contesto dei negoziati OCSE relativi all'Accordo Multilaterale sugli Investimenti o di altri fori internazionali. Tali discipline dovrebbero inibire, o quanto meno costi-

tuire un deterrente per futuri investimenti in uno Stato che ha agito in violazione del diritto internazionale riguardo alla nazionalizzazione di beni stranieri e risolvere i problemi di conflitti di giurisdizione che sorgono nei casi di investimenti in Paesi terzi. Il termine per la conclusione è fissato al 15 ottobre p.v.

L'Amministrazione statunitense avvierà consultazioni con il Congresso al fine di ottenere un emendamento al Titolo IV della Legge Helms-Burton per concedere al Presidente Clinton i poteri di sospendere l'applicazione di tale sezione della legge. La procedura è legata alla finalizzazione dell'accordo con l'Unione Europea di cui sopra. Nel frattempo il Titolo IV resterà in vigore e potrà essere applicato.

L'Unione Europea non ha modificato la sua posizione di netta condanna della legge Helms-Burton e del suo carattere unilaterale ed extraterritoriale. L'intesa dell'aprile scorso pone tuttavia le premesse per ricercare una soluzione del contenzioso attraverso l'elaborazione di discipline in materia di tutela degli investimenti e di conflitti di giurisdizione. Le trattative sono in corso: si tratta di un negoziato difficile e complesso che richiederà un notevole sforzo per giungere ad una soluzione accettabile per le parti. Il Governo italiano auspica che esse si concludano positivamente entro la suddetta data del 17 ottobre p.v.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

LUCHESE. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

il 22 settembre 1994, in occasione della visita del presidente Nazarbaev in Italia, furono sottoscritti dei documenti per la protezione e lo sviluppo degli investimenti italiani in Kazakhstan;

tali accordi furono ratificati dal Governo kazakho il 21 aprile 1995 —:

quali siano i motivi per i quali non è stato dato seguito a quei liberi accordi e non sia pervenuto in Parlamento il relativo disegno di legge di ratifica, malgrado ope-

rino in quel paese grandi aziende pubbliche quali l'Eni, l'Agip, la Snam, Enimont ed una serie di piccole e medie imprese italiane. (4-11484)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto segnalato dall'Onorevole interrogante si fa presente che l'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti tra Italia e Kazakhstan è stato firmato a Roma il 22 settembre 1994. Tale Accordo è stato ratificato dal Parlamento italiano con legge di ratifica n. 172 del 12 marzo 1996, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1996, n. 76 (Supplemento ordinario n. 57).*

A seguito del perfezionamento dell'Accordo, avvenuto tramite lo scambio delle notifiche relative all'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica, l'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti tra Italia e Kazakhstan è entrato in vigore il 12 luglio 1996, secondo quanto indicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 settembre 1996.

Tale circostanza è stata peraltro ricordata anche nel recente incontro che il Sottosegretario On. Fassino ha avuto con il Primo Vice Ministro degli Esteri kazakho, Idrisov.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

LUCHESE. — *Ai Ministri del tesoro e degli affari esteri. — Per sapere come mai l'Italia sia tanto generosa nella cooperazione, malgrado sia il Paese più indebitato d'Europa. L'Italia appare sempre una facoltosa protagonista della politica mediterranea. Non bastano i 1.187 miliardi di lire che annualmente vengono investiti nella cooperazione allo sviluppo, ma contribuisce con altri 1.350 miliardi di lire all'esecuzione del programma Meda, varato dalla commissione europea per la collaborazione tra Unione europea e Stati che si affacciano sul Mediterraneo. Viste le condizioni economiche del Paese, appare responsabile che l'Italia faccia una scelta, non potendo intervenire con più progetti per la cooperazione per i quali non ha le possibilità.* (4-06027)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la partecipazione dell'Italia alla cooperazione ed in particolare al programma Meda.

Al riguardo, si fa presente che l'ammontare dei fondi pubblici investiti annualmente dall'Italia nella cooperazione allo sviluppo ha subito negli ultimi anni significative oscillazioni.

In particolare, nell'ultimo triennio, l'importo degli stanziamenti è stato oggetto di un notevole ridimensionamento; nel 1995 gli aiuti pubblici allo sviluppo sono risultati pari allo 0,14% del PIL, percentuale inferiore a quella degli altri Paesi del G7 (la Francia investe lo 0,55%, la Germania lo 0,31%, il Regno Unito lo 0,29%) e, comunque, inferiore alla quota dello 0,70% assunta come impegno in sede internazionale.

L'Italia si colloca ai livelli più bassi tra i Paesi OCSE — 20° posto su 21 paesi donatori — avendo previsto per gli aiuti dei Paesi in via di sviluppo lo 0,14% del proprio PNL, inferiore alla media dello 0,29% dei Paesi OCSE. Nel 1995 gli aiuti italiani occupavano in volume il decimo posto in assoluto dopo Giappone, Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito, Canada, Olanda, Svezia e Danimarca.

Questa situazione, verificatasi a seguito della riduzione degli stanziamenti, nell'ordine dell'80% rispetto al 1992, sta indebolendo la posizione internazionale del nostro Paese. L'aiuto allo sviluppo, infatti, rientra nelle responsabilità internazionali accettate da tutti i paesi OCSE ed in particolare dai paesi appartenenti al G7.

Attualmente i vincoli di bilancio non consentono all'Italia un aumento degli stanziamenti, che dovrà essere preso in considerazione nel medio periodo, e pertanto le iniziative nel settore sono dirette a utilizzare al meglio le limitate risorse disponibili, puntando sulla concentrazione e l'efficacia degli interventi.

Per quanto concerne, in particolare, il programma Meda, l'importo complessivo dei fondi stanziati dall'Unione Europea a valere sul bilancio comunitario ammonta, per il quinquennio 1995-1999, a 3.424,5 milioni di ECU, pari a 6.500 miliardi di lire circa.

Considerato che l'Italia contribuisce a tale programma con la stessa quota proporzionale di partecipazione al bilancio comunitario (il 12-13% circa) ne deriva che l'impegno di spesa per il nostro Paese, per il periodo 1995-1999, non supera, in media, i 160 miliardi di lire annui.

Inoltre, il lancio, da parte dell'Unione Europea, del programma Meda, che, quindi, non comporta alcun aumento degli aiuti italiani ai paesi in via di sviluppo, canalizzati tramite Bruxelles, rispetto a quanto da tempo concordato in sede internazionale, consente di concentrare su una regione di particolare importanza, come il Mediterraneo, risorse superiori a quelle disponibili per i programmi bilaterali. Il contributo dell'Italia, relativamente modesto, al programma Meda, è significativo per la sinergia che si realizza insieme agli altri 14 partners europei. Si precisa, infine, che partecipano all'iniziativa intesa a sostenere lo sviluppo della sponda sud del Mediterraneo anche i Paesi dell'Europa settentrionale tradizionalmente meno interessati.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Laura Pennacchi.

MALGIERI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

agli abitanti di alcune zone del comune di Pisciotta e della frazione Rodio in provincia di Salerno non è consentita la ricezione dei programmi televisivi trasmessi dalla terza rete della Rai —:

se non ritenga di sollecitare le competenti strutture tecniche per adeguare e potenziare il già esistente ripetitore, installato in località Tartana di Rodio, per rendere fruibile un servizio pubblico per il quale gli utenti pagano il canone di abbonamento. (4-10661)

RISPOSTA. — Al riguardo la concessionaria RAI ha riferito che, effettivamente, una parte dell'abitato di Pisciotta e la frazione di Rodio non ricevono i programmi della terza rete televisiva in quanto il ripetitore instal-

lato in località Tartana di Rodio non irradia il necessario segnale né è possibile in tali zone la ricezione dei segnali provenienti dall'impianto di Capo Palinuro.

La concessionaria, nel precisare che gli obblighi fissati dal contratto di servizio attualmente vigente sono stati ampiamente rispettati nell'area in questione, ha fatto comunque presente che l'estensione del servizio di Raitre dall'impianto di Rodio è prevista dagli obblighi del contratto di servizio relativo al triennio 1997-1999.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

MATACENA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 29 marzo 1995 la stampa nazionale e quella locale di Reggio Calabria, hanno diffuso notizie su indagini della magistratura reggina relative ad una maxi richiesta affidata al giudice per le indagini preliminari di circa 500 misure cautelari personali;

la richiesta di misure cautelari sembra risalire al dicembre 1994;

la divulgazione delle notizie, con « fuga » delle stesse, può scaturire soltanto dagli ambienti informati, che erano tenuti al segreto istruttorio;

a tale fuga di notizie fa seguito la richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura reggina (*Gazzetta del Sud* del 31 marzo 1995);

il sostituto procuratore nazionale antimafia dottor Vincenzo Macrì ha rilasciato al TG1 il 29 marzo 1995, edizione delle ore 20, dichiarazioni con le quali ha affermato l'esistenza di complicità della magistratura sulla vicenda dell'attentato al treno in Gioia Tauro (RC) nel lontano 1970, per poi proseguire col dire che ciò è quanto bisognerà accertare;

quanto precede, oltre a provocare angoscia, allarmismo ed inquietudine, ha già prodotto una durissima presa di posizione

del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Reggio Calabria;

tale situazione determina turbamento alla serenità, imparzialità ed indipendenza del magistrato chiamato a valutare ed assumere provvedimenti sulle richieste della procura;

se non si ritenga opportuno verificare le cause della fuga di notizie e della continua violazione del segreto istruttorio, disponendo un'accurata ispezione ministeriale volta ad accertare responsabilità e ad assumere gli indispensabili interventi nei confronti di quanti hanno proceduto a violazione di legge ed ai doveri d'ufficio.

(4-00911)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la competente autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.

In ordine all'indebita diffusione di notizie concernenti la richiesta di emissione di circa 500 misure cautelari, la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha tempestivamente avviato indagini, all'uopo aprendo autonomo fascicolo processuale.

Per quanto attiene alle dichiarazioni rese dal magistrato dott. Vincenzo Macrì in ordine ad un'inchiesta sull'attentato ad un treno avvenuto a Gioia Tauro nel 1970, è stato rappresentato che la vicenda in questione non era più, all'epoca, coperta dal segreto giacché la notizia era divenuta pubblica a seguito del deposito degli atti del processo sulla strage di piazza Fontana.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

MORSELLI. — Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

in data 16 ottobre 1993 è stato dichiarato il fallimento della Mediogest Sim, con sede legale a Torino, società di intermediazione mobiliare controllata dalla holding Fincomid, a seguito di una memoria presentata al tribunale di Torino dal

dottor Trevisanutto, presidente del consiglio sindacale della stessa Mediogest;

esiste, ad avviso dell'interrogante, un intreccio irregolare fra i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società controllate e controllanti. Inoltre, il dottor Errani (azionista, ex presidente e membro del consiglio di amministrazione della Mediogest Sim), a quanto risulta all'interrogante, non aveva i requisiti di onorabilità richiesti dalla legge istitutiva della Sim;

durante la prima ispezione della Consob, e anche successivamente, sono state prelevate ingenti somme di denaro, investite dai clienti in pct, per acquistare a loro totale insaputa azioni Fincomid, al fine di creare un mercato fittizio per permettere la quotazione al mercato ristretto Fincomid;

la Consob ha effettuato due ispezioni, la prima nel settembre 1992 e la seconda nel maggio 1993, rilevando gravi irregolarità. Il dottor Errani (poi arrestato per il fallimento della Mediogest), a seguito delle ispezioni, affermava che la Consob non aveva rilevato niente di anomalo nella società. D'altro canto, inspiegabilmente, la Consob non aveva provveduto ad avvisare promotori e clienti, permettendo agli autori della truffa di perseverare a commettere il reato;

il fallimento è stato preceduto da commissariamento in data 17 settembre 1993. Il commissario incaricato dal ministro del tesoro, avvocato Cesare Coltro Ciampi, ha provveduto a riammettere la Sim alla negoziazione) lasciando ogni potere di firma al signor Busnelli (poi arrestato per bancarotta fraudolenta). Durante il periodo di commissariamento i responsabili hanno potuto proseguire nella raccolta di denaro, a pagare disinvestimenti, cercando di nascondere e sistemare, nel limite del possibile, le irregolarità. Alcuni testimoni riferiscono che il commissario, nel giorno di riammissione alla negoziazione, invitò numerosi promotori a stare tranquilli ed a proseguire nella raccolta poiché non esistevano problemi patrimoniali —:

se quanto esposto corrisponda al vero;

se la vigilanza svolta dalla Consob e dalla Banca d'Italia sia stata corretta e come si sia arrivati al fallimento della Mediogest Sim;

quali provvedimenti intenda prendere il Ministro in proposito. (4-00733)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente le cause del fallimento della Mediogest Sim. In particolare, nella stessa viene chiesto se la vigilanza svolta dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia sia stata corretta.

Al riguardo, si fa preliminarmente presente, sentita la CONSOB, che la predetta società è stata iscritta all'albo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 1 del 1991 ed è stata autorizzata, con delibera della stessa CONSOB del 17 dicembre 1991, all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della citata legge, nonché all'esercizio delle attività di custodia ed amministrazione di valori mobiliari e di finanziamento dei contratti di borsa di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, della medesima legge n. 1 del 1991.

Con riferimento al dottor Luciano Errani, si precisa che lo stesso è risultato in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla legge e documentati con le prescritte modalità.

Per quanto concerne la vigilanza della CONSOB, si rappresenta che nei confronti della Mediogest Sim è stata effettuata una prima verifica ispettiva nel dicembre del 1992, con lo scopo di accertare l'eventuale esistenza di violazioni delle regole di comportamento stabilite dall'articolo 6, comma 1, lettera g) della legge n. 1 del 1991, in tema di conflitti di interesse. Contemporaneamente un'altra ispezione ha avuto corso nei confronti della società controllante Mobivator S.p.A.

In merito, si comunica che l'ispezione ha evidenziato carenze organizzative e contabili, nonché violazioni di disposizioni legislative e regolamentari di diversa natura e gravità. Conseguentemente, nell'aprile del 1993, è stata inoltrata denuncia penale al-

l'Autorità giudiziaria, essendosi profilata un'ipotesi di abusiva commercializzazione di azioni di una SICAV di diritto lussemburghese.

Inoltre, ai fini dell'espletamento di ulteriori indagini nei confronti di società del gruppo e collegate non sottoposte ai poteri di controllo della Commissione, fra le quali la stessa Mobivalor S.p.A., a seguito della sua trasformazione da commissionaria in finanziaria di partecipazioni, è stato richiesto l'intervento della Guardia di Finanza, alla quale sono state segnalate sia operazioni sospette, rilevate in sede ispettiva, che in particolare, l'intensa operatività posta in essere sui titoli Fincomid e Every Fin.

Si fa, altresì, presente che la Fincomid S.p.A., controllante la Mobivalor e collegata al gruppo di società facenti capo alla Every Fin S.p.A., aveva ritirato, nel dicembre 1992, la domanda di ammissione al mercato ristretto dei propri titoli, in quanto non era stata in grado di integrare in maniera soddisfacente la relativa documentazione, secondo le richieste formulate dalla CONSOB.

A seguito dell'attivazione del procedimento sanzionatorio, in data 7 luglio 1993 è stata applicata alla Mediogest Sim la sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 1 del 1991, nella misura di L. 40 milioni, in quanto dagli accertamenti svolti è emerso che la predetta società, per l'offerta dei propri servizi a domicilio, si è avvalsa dell'opera di persone non legittimate all'esercizio dell'attività di promotore di servizi finanziari.

In data 12 luglio 1993, in relazione ad altre violazioni legislative e regolamentari riscontrate in sede ispettiva, la CONSOB ha formulato proposta al Tesoro di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di sua competenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della citata legge n. 1 del 1991, nella misura di L. 200 milioni.

Va segnalato, inoltre, che la CONSOB ha ritenuto opportuno disporre una seconda verifica ispettiva nei confronti della Mediogest Sim, conclusasi il 13 luglio 1993, gli esiti della quale, data la particolare gravità delle violazioni riscontrate, hanno dato luogo ad un provvedimento, adottato dalla

Consob stessa in data 15 settembre 1993, di sospensione cautelare della succitata società dall'albo e dall'attività della durata di 60 giorni, nonché alla formulazione della proposta al Ministro del Tesoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera b), della legge n. 1 del 1991, di sciogliere gli organi amministrativi e di nominare un commissario preposto alla gestione della Mediogest Sim.

Successivamente il Ministro del tesoro, con proprio decreto del 16 settembre 1993, ha sciolto gli organi amministrativi della MEDIOGEST SIM S.p.A. ed ha nominato il commissario incaricato della gestione della società nella persona dell'Avv. Cesare Coltro Campi.

Va precisato che il commissario, nominato dal Ministro del tesoro nei casi di sospensione di una Sim, opera tenendo costantemente informato sia il Ministro che l'autorità di vigilanza. Al commissario è attribuita la funzione di gestione della società oggetto dei provvedimenti di sospensione, in sostituzione dei relativi organi amministrativi. Pertanto, egli esercita tutti i poteri nell'ambito delle attività alle quali l'intermediario sospeso risulta essere autorizzato, con la conseguenza, però, che, nel proseguire tale attività di gestione dei patrimoni a tutela della clientela deve attenersi alle disposizioni contrattuali contenute nel mandato di gestione a suo tempo conferito dal cliente alla società temporaneamente sospesa.

Appare, quindi, possibile, in linea generale, che il commissario ministeriale provveda, con l'assenso del cliente e a seguito di una specifica modifica del mandato di gestione patrimoniale, ad un parziale disinvestimento della componente del portafoglio dei clienti investita in valori mobiliari ad alto rischio e ad un contestuale impiego delle somme in tal modo ottenute in titoli con un minore tasso di rischiosità.

Resta, comunque, l'obbligo per il commissario, in linea con quanto previsto dall'articolo 1711, comma 2, del codice civile e con il più generale principio di diligenza, correttezza e professionalità, di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), della citata legge n. 1 del 1991, di effettuare scelte d'investimento conservative anche difformi da quelle

specificatamente previste nel mandato, nelle particolari situazioni di mercato che richiedano un intervento tempestivo finalizzato alla tutela del patrimonio dei clienti.

Il commissario della *MEDIOGEST SIM S.p.A.*, avv. Cesare Coltro Campi, non ha, pertanto, bloccato l'attività della *Sim*, al fine di scongiurare le gravi ed immediate conseguenze che ciò avrebbe comportato sulla clientela, sui promotori e sulle società.

Si precisa, inoltre, che la *CONSOB*, a seguito della citata seconda ispezione, ha provveduto a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria relativamente ai fatti di rilevanza penale riscontrati e che il Tribunale di Torino, con sentenza del 16 ottobre 1993, ha accertato lo stato di insolvenza della *Mediogest Sim*, assoggettandola alla procedura fallimentare.

Conseguentemente, il Ministro del Tesoro, su proposta della *Consob*, con decreto del 15 novembre 1993, ha disposto la cancellazione della *Mediogest Sim* dall'albo delle società di intermediazione mobiliare, con decorrenza dalla dichiarazione di fallimento avvenuta con sentenza del 16 ottobre 1993, ed ha, in sostituzione dell'Avv. Cesare Coltro Campi, non più disponibile ad assumere l'incarico, nominato il dr. Vincenzo Curatella a commissario preposto alla tutela ed alla restituzione dei patrimoni di proprietà dei clienti della società predetta.

Per quanto attiene, infine, ai fattori che hanno determinato il fallimento, nonché all'individuazione delle responsabilità, anche penali, di componenti gli organi sociali, di soci ed eventualmente di estranei alla società, si rappresenta che questioni della specie attengono propriamente alla competenza degli organi della procedura fallimentare, ai sensi dell'articolo 33 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e degli organi giudiziari competenti.

Si soggiunge, infine, che il Tribunale ha dichiarato il fallimento della *Mediogest Sim*, per il suo stato di insolvenza, desunto dall'entità del passivo denunciato dal Collegio sindacale, dalle varie richieste di rimborso azionate con decreto ingiuntivo ed in via stragiudiziale, dalle notizie comunicate dal commissario ministeriale per la gestione, il quale non si è opposto alla pronuncia di

fallimento, riconoscendo ampiamente lo stato di decozione, nonché dalla dichiarazione formale dell'insolvenza di borsa della società in questione, pronunciata dal Consiglio di Borsa con avvio della procedura di liquidazione coatta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Laura Pennacchi.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

sono all'esame del Consiglio supremo della magistratura circa 3.500 domande di trasferimento di magistrati;

ciò evidenzia l'assoluta mancanza di interventi per razionalizzare la politica dei trasferimenti e per completare gli organici;

nonostante le tante dichiarazioni e la ricca convegnistica sull'argomento, manca pure un monitoraggio costante della situazione degli uffici giudiziari italiani che permetta di affrontare con razionalità l'emergenza e non solo a seguito dei soliti eventi eclatanti;

l'enorme numero di richieste di trasferimenti presentate dai giudici è senz'altro indice del grave disagio in cui versano numerose sedi giudiziarie —:

se non ritenga di adottare provvedimenti nella direzione di un attento e continuo monitoraggio, insieme al completamento degli organici, che eviterebbe la situazione attuale, laddove molti magistrati chiedono di andare via da uffici difficili e disagiati. (4-01927)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Con decreto ministeriale del 30 giugno 1996 sono stati nominati 302 uditori giudiziari, vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale del 5 ottobre 1993, che stanno svolgendo il tirocinio « mirato », avendo già scelto la sede di destinazione.

Con decreto ministeriale del 24 febbraio 1997, sono stati nominati altri 237 uditori, vincitori del concorso bandito con decreto

ministeriale del 25 febbraio 1994, che sono entrati in servizio nel marzo scorso.

Sono altresì in corso le prove orali del concorso indetto con decreto ministeriale del 25 ottobre 1996.

È stato infine indetto, con decreto ministeriale del 16 gennaio 1997, un ulteriore concorso a 300 posti, le cui prove scritte si sono svolte nello scorso mese di giugno.

Con la definizione di tali procedure concorsuali la pianta organica della magistratura sarà interamente coperta.

Si confida — inoltre — che l'attuazione della legge sul giudice unico recentemente approvata dal Parlamento possa consentire di attuare una razionale distribuzione ed una piena utilizzazione delle risorse disponibili.

Infine, a favorire la copertura di sedi meno richieste ed a far fronte alle scoperture temporanee dell'organico è indirizzato il disegno di legge governativo 3686/C che prevede incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sede disagiate e l'introduzione delle tabelle infradistrettuali.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

con sentenza del pretore di Cagliari n. 854 del 7 aprile 1995 di applicazione della pena su richiesta delle parti (articolo 444 del codice di procedura penale) nei confronti di Monzino Tullio e Melis Giorgio, rispettivamente committente e direttore dei lavori abusivi realizzati nella località costiera di Piscinni, in comune di Domus de Maria (Cagliari), venne disposto, tra l'altro, l'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate e di rimessa in pristino (articoli 733 e 734 del codice penale; 20, primo comma, lettera c), legge n. 47/1985; 1-sexies legge n. 431/1985): si tratta di due moli frangiflutto, opere di viabilità entro la fascia dei trecento metri dalla battigia, scavi, sbancamenti e viabilità nell'arenile;

l'area di Piscinni è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 27 dicembre 1980) e n. 431/1985; la fascia dei trecento metri dalla battigia è tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) nel vigente piano territoriale paesistico n. 14 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 279) ed è tutelata come sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE (codici ITB002245, ITB002218, ITB002246);

né il comune di Domus de Maria, né gli assessorati regionali competenti in materia di tutela paesaggistica avrebbero provveduto a fermare la speculazione abusiva iniziata nel lontano 1989 (erano in progetto insediamenti immobiliare per oltre 80.000 mc di volumetria), anzi nei fatti l'avrebbero agevolata rispettivamente non annullando le concessioni edilizie illegittime (ciò è avvenuto soltanto in via sostitutiva con provvedimento assessoriale n. 180/SV del 28 febbraio 1984) e concedendo un nullaosta paesaggistico « in sanatoria » (nota assessoriale n. 3910 del 4 agosto 1993), anziché sanzionare l'abuso in area vincolata ai sensi dell'articolo 15 legge n. 1497/1939 (autorizzazione poi annullata con decreto ministeriale 4 ottobre 1993, da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali);

attualmente l'atteggiamento persisterebbe con la mancata demolizione degli abusi realizzati sancita anche dalla sentenza peritale sopra citata, mentre le opere abusive stanno provocando gravissimi fenomeni di degrado della raccolta Baia di Piscinni;

con sentenza della corte di cassazione, sezione III, 12 gennaio 1996, n. 50, confermativa della sentenza della corte d'appello di Cagliari, 7 luglio 1995, n. 117, a sua volta di parziale riforma della sen-

tenza della pretura di Cagliari, 7 giugno 1993, n. 1380, di condanna nei confronti di Antonioli Alfredo e Cossi Roberto, rispettivamente committente e direttore del cantiere dei lavori abusivi (un parcheggio coperto, un fabbricato-alloggio del personale, un campo da tennis, ampliamento di un ristorante, un vascone, una cabina di trasformazione Enel, locali-servizio, la *reception* del complesso alberghiero, un comparto alberghiero di cento camere, una pista di accesso alla spiaggia, tre pontili galleggianti, una barriera frangiflutti per complessivi mc. 15.600) realizzati nella località costiera di Portu Malu-Baia delle Ginestre, in comune di Teulada (Cagliari), è stato disposto, in particolare (articoli 20, lettere *b*) e *c*), della legge n. 47/1985, articolo 1161 codice della navigazione, 1-*sexies* legge n. 431/1985), l'ordine di demolizione e di ripristino ambientale;

L'area di Portu Malu-Baia delle Ginestre è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 22 settembre 1980) e n. 431/1985, la fascia dei metri trecento dalla battigia è tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) del vigente piano territoriale paesistico n. 14 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 279), tuttavia né il comune di Teulada, né gli assessorati regionali competenti in materia urbanistica ed in materia di tutela paesaggistica avrebbero posto in essere alcune attività per eseguire l'ordine di demolizione degli abusi edilizi in esecuzione delle sentenze penali sopra citate;

analogamente, con sentenza del pretore di Cagliari - sezione Sinnai n. 146 del 18 giugno 1996 di applicazione della pena su richiesta delle parti (articoli 444 e seguenti) nei confronti di Loi Piergiorgio e di De Donato Vincenzo, rispettivamente committente e direttore dei lavori abusivi realizzati (una serie di ventinove unità immobiliari, ulteriori basamenti denominati « residence TRE P » di circa 12.900 mc di

volumetria) nella località costiera di Baccu Mandara, comune di Maracalagonis (Cagliari) è stato disposto, in particolare (articoli 20, lettera *b*), legge n. 47/1985, n. 734 del codice penale, 1-*sexies* legge n. 431/1985), l'ordine di demolizione e di ripristino ambientale;

L'area di Baccu Mandara è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 21 luglio 1969) e n. 431/1985, la fascia dei metri trecento dalla battigia è tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) del vigente piano territoriale paesistico n. 13 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 278); tuttavia né il comune di Maracalagonis (la cui amministrazione sarebbe stata pesantemente coinvolta dall'inchiesta penale), né gli assessorati regionali competenti in materia urbanistica ed in materia di tutela paesaggistica avrebbero posto in essere alcuna attività per eseguire l'ordine di demolizione contenuto nella sopra citata sentenza penale;

le associazioni ecologiste gruppo d'intervento giuridico e Amici della Terra, nella loro attività di difesa delle coste sarde dalla speculazione immobiliare, hanno reiterato volte denunciato gli abusi edilizi sopra citati, costituendosi parte civile nei relativi processi penali, ed hanno più volte sollecitato le amministrazioni pubbliche e la magistratura competenti ad eseguire le opere di demolizione e ripristino ambientale in danno degli obbligati;

si deve purtroppo sottolineare come né i comuni costieri sardi, né la regione autonoma della Sardegna attualmente eseguirebbero, in via amministrativa, gli ordini di demolizione degli abusi edilizi (nel periodo 1986-1987 e nel 1994 ne vennero eseguiti oltre 1.200 per circa 300.000 mc « abusivi » demoliti), anzi si assisterebbe ad un'oggettiva « demolizione » del servizio regionale di vigilanza in materia edilizia dell'assessorato regionale all'urbanistica, l'uf-

ficio deputato agli accertamenti ed alla cura dell'attività regionale in materia;

la sentenza della corte di cassazione, sezioni unite, del 19 giugno-24 luglio 1996 ha definitivamente sancito che la cura dell'esecuzione degli ordini di demolizione e ripristino ambientale contenuti nelle sentenze penali spetta all'ufficio del pubblico ministero (articolo 655 del codice penale), tuttavia finora non risulta posta in essere alcuna attività per l'esecuzione delle sentenze suddette —:

se sia a conoscenza della situazione descritta;

se risulta quali motivazioni impediscano di porre in esecuzione le citate sentenze penali, la cui piena attuazione è essenziale al fine di conseguire il prevalente interesse pubblico alla tutela ambientale (articolo 9 della Costituzione). (4-07528)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso l'autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.*

Avverso la sentenza pronunciata dal pretore di Cagliari in data 7 aprile 1994 è stato proposto ricorso per Cassazione. In conseguenza, non essendo la pronunzia irrevocabile, non è possibile dar corso all'esecuzione dell'ordine di demolizione.

Peraltro, in ordine al medesimo fatto, il pretore di Cagliari ha emesso sentenza di condanna in data 4 dicembre 1995 nei confronti di altri tre imputati. Neppure tale pronunzia è ancora irrevocabile.

La sentenza del pretore di Sinnai in data 18 giugno 1996 è passata in giudicato.

Con atto in data 5 maggio 1997 è stata disposta la demolizione delle costruzioni abusive oggetto della pronunzia.

Copia della sentenza è stata pure inviata al Sindaco del Comune interessato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

PEZZOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 132 del 1997 molti dottori com-

mercialisti e ragionieri, in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 6 (esonero dall'esame per l'iscrizione al registro) e 13 (salvezza dei diritti acquisiti), attendevano una nota ministeriale che consentisse loro almeno il rinnovo negli incarichi sindacali già coperti, sulla base di una semplice autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di iscrizione al registro dei revisori contabili —:

quale motivo impedisca che si assuma un semplice provvedimento di tal fatta, al fine di evitare un danno economico certo per migliaia di interessati. (4-11864)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare dell'On.le Pezzoli si fa presente che la ricorrenza dei presupposti e dei requisiti indicati e richiesti negli artt. 6 (esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro) e 13 (salvezza dei diritti acquisiti) della L. n. 132/197, al fine di consentire l'iscrizione nel registro dei revisori contabili in alcune situazioni particolari, devono essere verificati da un'apposita commissione esaminatrice. A tal fine anche i soggetti di cui agli artt. 6 e 13 citati devono presentare apposita domandata, allegando la documentazione diretta a comprovare la ricorrenza delle condizioni richieste per l'iscrizione. Sulla base di ciò e tenuto conto della particolare delicatezza dell'attività svolta dai revisori contabili (il controllo legale dei conti, appunto) appare inopportuno consentire il rinnovo « ..negli incarichi sindacali.. » sulla base di una semplice autocertificazione a coloro che attualmente svolgono attività di revisione contabile, prima che la competente commissione abbia esaminato le domande sopra citate.*

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

PIVETTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

da notizie attendibili risulta che il giorno successivo al passaggio di Hong

Kong dall'amministrazione della Gran Bretagna all'amministrazione della Repubblica popolare cinese, siano stati compiuti arresti di quattro sacerdoti cattolici che fino al giorno prima hanno svolto liberamente e pubblicamente la loro missione religiosa;

risulta che a carico di questi sacerdoti non siano imputati particolari reati ma che l'arresto sia legato, nella sostanza, alla nuova politica della Repubblica popolare cinese nei territori di Hong Kong tesa a limitare la libertà religiosa —:

se la notizia dell'arresto dei sacerdoti cattolici sia confermata;

quale sia la situazione reale della comunità cattolica nei territori di Hong Kong dopo l'insediamento della nuova amministrazione cinese;

se risultino particolari limitazioni o, peggio ancora, persecuzioni a danno dei fedeli cattolici o di altre comunità religiose.
(4-12230)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto segnalato dall'Onorevole interrogante si fa presente che, da informazioni raccolte tramite le nostre rappresentanze diplomatiche, nonché direttamente presso il Vescovato in Hong Kong ed altri ambienti cattolici della città, nulla risulta in merito al presunto arresto dei quattro sacerdoti cattolici che sarebbe avvenuto in Hong Kong il 2 luglio scorso. Né si può ipotizzare che un fatto come l'arresto di quattro sacerdoti, così rilevante per una piccola comunità religiosa come quella cattolica di Hong Kong, possa essere avvenuto senza che gli ambienti interessati ne venissero a conoscenza, soprattutto in un periodo in cui erano presenti nel territorio circa ottomila giornalisti provenienti da tutti i paesi del mondo.*

Non risulta che la politica delle Autorità del Governo locale (e quindi quella della Repubblica Popolare cinese) in tema di libertà religiosa ad Hong Kong abbia subito cambiamenti di sorta dopo il passaggio di sovranità dell'ex-colonia britannica, anzi l'articolo 32 della Basic Law garantisce in maniera esplicita a tutti i residenti nella

« Regione Amministrativa Speciale » (SAR) oltre « alla libertà di pregare, svolgere e partecipare ad attività religiose in pubblico ». Tale disposizione stabilisce — in favore degli abitanti di Hong Kong — una condizione di « specialità » rispetto ai residenti nella Cina continentale, i quali, invece, per poter aderire o praticare una religione devono sottoporsi ad una preventiva registrazione ed a successivi controlli delle competenti Autorità amministrative. L'impegno a rispettare la libertà religiosa nella SAR, è stato inoltre formalmente ribadito dalle Autorità cinesi all'atto del passaggio di sovranità di Hong Kong dalla Gran Bretagna alla Cina a fronte dei timori espressi da numerose associazioni religiose particolarmente attive nell'ex territorio britannico.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

ORESTE ROSSI, CIAPUSCI, SANTANDREA e ANGHINONI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

diverse volte in Parlamento si è discusso per equiparare le provvidenze previste per i ciechi totali anche agli invalidi totali al 100 per cento ed ai sordomuti;

il servizio sanitario nazionale riconosce agli invalidi la possibilità di sostituire le carrozzine per gli invalidi non deambulanti solo ogni sette anni, tempo eccessivamente lungo per coloro che lavorano o operano a livello sociale e che consumano tali ausili con maggior frequenza;

il rimborso sulle spese di allestimento dei comandi manuali sulle vetture per portatori di *handicap* è sceso dal 100 per cento al 20 per cento;

in alcune realtà locali è stata prevista la possibilità per gli invalidi di poter usufruire ad uso gratuito di telefonini portatili;

il Governo ha intenzione di emanare finanziamenti a favore dei disoccupati sotto forma di contributi di solidarietà di oltre 600 mila lire mensili;

le pensioni di invalidità per gli invalidi al 100 per cento sono nettamente inferiori al milione di lire e quindi non permettono agli stessi un'esistenza serena —:

se intendano:

a) provvedere, anche mediante adozione di apposito provvedimento legislativo al fine di equiparare dal punto di vista previdenziale gli invalidi al 100 per cento e i sordomuti ai ciechi totali;

b) provvedere a permettere la sostituzione delle carrozzine per gli invalidi non deambulanti ogni qualvolta il medico curante o una commissione eventualmente appositamente costituita consideri il mezzo obsoleto;

c) provvedere a riportare il contributo sull'allestimento auto per disabili al 100 per cento;

d) provvedere a livello nazionale a dotare i disabili gravi di telefono portatile e della possibilità di utilizzare lo stesso in modo gratuito per i numeri di prima necessità (ospedale, accompagnatore, emergenza). (4-08285)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale si chiede di conoscere i provvedimenti che saranno adottati per equiparare, dal punto di vista previdenziale, gli invalidi al 100 per cento e i sordomuti ai ciechi totali e quali iniziative si intendano assumere in relazione alla concessione di alcune agevolazioni a favore di tali particolari categorie di cittadini.

Al riguardo, si fa presente che, in base alla vigente normativa la competenza della Direzione Generale dei Servizi Vari e delle Pensioni di Guerra, è limitata al controllo, per il tramite delle Commissioni mediche

periferiche, dei verbali di visita emessi dalle Aziende sanitarie locali in relazione ad istanze intese ad ottenere i benefici di invalidità civile e all'effettuazione delle verifiche socio-sanitarie nei confronti dei minorati civili titolari di trattamento economico.

La liquidazione delle provvidenze economiche, invece, spettanti in seguito al riconoscimento delle malattie invalidanti, rientra nella competenza del Ministero dell'Interno, il quale vi provvede per mezzo delle dipendenti Prefetture.

Per quanto concerne, poi, le agevolazioni a favore dei portatori di handicap si segnala che le prestazioni sanitarie e protesiche mirate al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, sono erogate dalle Aziende sanitarie locali (legge n. 833 del 1978, articolo 26).

In merito, invece, alla richiesta parificazione delle provvidenze previste per ciechi civili assoluti con quelle degli invalidi totali e sordomuti, si fa presente che questa Amministrazione, in ordine ai disegni di legge tendenti a ridurre le diversità esistenti tra i vari trattamenti pensionistici (pensioni di guerra e benefici economici di invalidità civile) si è espressa favorevolmente.

Si è, comunque, dell'avviso che per l'equiparazione dei soggetti destinatari delle diverse provvidenze economiche di invalidità civile, sia necessario procedere al riesame dell'intero settore, in modo da ridefinire il quadro degli interventi assistenziali in rapporto alla gravità delle menomazioni e della riduzione dell'autonomia generale, allo scopo di istituire un sistema mirato a concedere una effettiva ed equa tutela a favore dei portatori di handicap fisico e/o psicofisico.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Laura Pennacchi.